

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1976

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, MALAN, BOSCKETTO, CORRADO, NESSA, TRAVAGLIA, DE RIGO, SAMBIN, IERVOLINO, SEMERARO, IOANNUCCI, MAINARDI, PIANETTA, CALLEGARO, TUNIS, RIZZI, PIROVANO, ASCIUTTI, CARRARA, LAURO, MINARDO, PASINATO, FALCIER, EUFEMI, TREMATERRA, BIANCONI, TAROLLI, FRANCO Paolo, RONCONI, ZANOLETTI, CAMBER, STIFFONI, PERUZZOTTI, AGONI, PEDRAZZINI, BOLDI e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2003

—————

**Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
vicenda relativa alla vendita della società SME**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo riguardante la fallita cessione della SME negli anni '80, che si celebra da otto anni dinanzi al tribunale di Milano, costituisce una vicenda dai risvolti oscuri, che non poco danno ha apportato all'immagine ed alla credibilità delle istituzioni democratiche italiane.

Sul banco degli imputati siede, tra gli altri, l'attuale Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi; tra i testimoni spiccano i suoi predecessori alla guida del Governo, Giuliano Amato e Romano Prodi. Tre *premier* per un unico dibattito.

Dietro la sigla «processo SME» c'è la storia della mancata vendita della *holding* alimentare dello Stato - la SME, appunto - facente capo all'IRI (Istituto per la ricostruzione industriale), che ne deteneva il pacchetto di maggioranza.

Ecco, brevemente, le tappe di questa vicenda: il 29 aprile 1985 Romano Prodi, nella sua qualità di presidente dell'IRI, convocò una conferenza stampa in cui s'impegnava, senza una preventiva autorizzazione del Consiglio di partecipazione dell'IRI, nè del Ministero delle partecipazioni statali, a cedere la SME, per 497 miliardi delle vecchie lire, ad una società del gruppo presieduto dall'ingegner Carlo De Benedetti. Di fatto, però, l'importo della vendita era notevolmente inferiore, a causa delle condizioni stipulate.

Tale comunicazione sorprese tutti, compresi il Ministro delle partecipazioni statali, Clelio Darida, e l'allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi: l'importo concordato fu giudicato infatti da entrambi irrisorio e del tutto inadeguato al valore di mercato dell'azienda. Venne così emanato un decreto con cui il Governo invitava l'IRI di Prodi a prendere tempo e ad esaminare anche le altre offerte per la vendita del gruppo alimentare pubblico: tra queste offerte c'era anche

quella - superiore alla precedente - avanzata da una cordata di imprenditori: Barilla, Ferrero e Berlusconi.

L'ingegner De Benedetti, ritenendosi danneggiato, e considerando giuridicamente vincolante l'accordo fatto con Prodi, presentò ricorso in tribunale, citando l'IRI in giudizio. Il 23 giugno 1986 lo stesso tribunale respinse questa richiesta con una sentenza successivamente confermata in appello e in cassazione. Alla base delle citate pronunce, sta il rilievo che l'accordo intercorso tra Prodi e De Benedetti non avesse «per nessuno dei firmatari manifestazione di impegno negoziale», ma fosse una «semplice disponibilità a procedere al rilievo delle azioni SME».

In seguito la SME cederà le diverse aziende controllate singolarmente. Dal totale di queste cessioni si ricavò un ammontare di circa 2.400 miliardi di lire, con un utile di circa 2.000 miliardi.

La vicenda su esposta costituisce il presupposto del processo milanese che oggi vede come imputato eccellente il Presidente del Consiglio Berlusconi. Esso trae infatti origine dalle dichiarazioni rilasciate, nel 1995, da Stefania Ariosto, che sosteneva che le sentenze sulla vicenda IRI-SME erano frutto di episodi di corruzione dei giudici estensori.

Da quanto premesso risulta evidente la necessità di procedere alla costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che faccia luce sulla vicenda della dismissione della SME nel suo complesso, con l'evidente scopo di porre in evidenza se sia stato perseguito nel caso di specie il superiore interesse generale della collettività ad opera di coloro che, per il ruolo all'epoca dei fatti ricoperto, quell'interesse pubblico dovevano perseguire e salvaguardare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sulle vicende relative alla vendita da parte dell'IRI dell'affiliata società SME, avvenuta nell'aprile del 1985, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti co-

loro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

7. La Commissione, entro trenta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, in qualsiasi grado di giudizio, presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonchè copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso enti controllati dallo Stato e organismi ministeriali.

4. Qualora l'Autorità giudiziaria invii alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in

ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

*(Organizzazione dei lavori
della Commissione)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comprese le norme per l'acquisizione di atti e le testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

